

**Organo:** Presidenza della Repubblica

**Documento:** Decreto 27 aprile 1968, n. 488 (G. U. n. 109 del 30 aprile 1968).

**Oggetto:** Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

---

## **Titolo I**

### **AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

#### **Art. 1**

A decorrere dal 1° maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.

#### **Art. 2**

Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1° maggio 1968 a:

lire 18.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

#### **Art. 3**

A decorrere dal 1° maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentati di lire 1.200.

A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni indicate al precedente comma è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.

#### **Art. 4**

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.

#### **Art. 5**

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla contribuzione figurativa, nonchè quelle per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nell'annessa tabella D, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinate ai sensi dell'art. 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'art. 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1968 sarà stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.

Per i periodi rispetto ai quali non è possibile la rilevazione sopra prevista, l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione si desume da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nella forma e con le modalità contenute in apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che dovrà attestare, fra l'altro, la corrispondenza dei dati alle scritture del libro paga e l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi nella misura dovuta sull'intero importo delle retribuzioni.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento.

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale contestualmente alla domanda di pensionamento e comunque non oltre 60 giorni.

La retribuzione pensionabile, ove non possa essere accertata applicando i criteri di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, è determinata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in misura pari a 52 volte la retribuzione settimanale indicata nell'annessa tabella C, in corrispondenza alla 156<sup>a</sup> parte, eventualmente arrotondata per eccesso, dei contributi base delle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa precedenti la data di decorrenza della pensione. Tale sistema di calcolo si applica, in particolare, allorchè la dichiarazione di cui al comma precedente risulti incompleta o non sia presentata entro il termine previsto, quando il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della tenuta del libro paga, nonchè quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali. In questo ultimo caso la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di attività lavorativa in qualunque tempo prestata anteriormente alla emanazione dei decreti previsti nel primo comma del successivo art. 28, è quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile da desumersi dai contributi figurativi, si fa riferimento, per ogni contributo base, alla corrispondente retribuzione indicata nella annessa tabella C.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con riferimento alle settimane di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro e figurativa esistenti.

L'ammontare delle pensioni liquidate con le norme che precedono, eventualmente integrato ai sensi dell'art. 11, non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dal presente decreto, semprechè siano dovuti.

La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

In caso di cessazione dal diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'art. 12, sub. art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'art. 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata.

## **Art. 6**

Al fine di determinare la retribuzione annua pensionabile di cui al precedente art. 5 si considerano tutti i contributi effettivi in costanza di lavoro e figurativi compresi nel triennio precedente la data di decorrenza della pensione.

Qualora nel triennio anzidetto non risultino 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa, sono computate, fino a concorrenza di tale numero, le settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa immediatamente precedenti il triennio stesso.

Agli effetti del presente articolo, i contributi agricoli giornalieri sono ragguagliati a contribuzione settimanale, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dell'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai fini del calcolo delle pensioni in regime di convenzione internazionale, la determinazione della retribuzione annua pensionabile è effettuata con riferimento alle ultime 156 settimane di contribuzione obbligatoria e figurativa versata o accreditata in Italia, con esclusione di quella volontaria, nel triennio precedente la domanda di pensione.

Qualora nel triennio di cui al precedente comma non risultino esistenti 156 settimane di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro e figurativa si applica la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo.

## **Art. 7**

Il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianità contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente art. 5, non può superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.

#### **Art. 8**

Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente a un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformità al disposto del comma precedente, fermo restando il limite di cui al precedente articolo.

#### **Art. 9**

Per la determinazione dell'anzianità contributiva e delle 156 settimane di contribuzione di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto si tiene conto, relativamente alla contribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, delle risultanze degli elenchi nominativi pubblicati fino alla data di decorrenza della pensione e non contestati.

#### **Art. 10**

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui all'art. 5, le retribuzioni settimanali del periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 dicembre 1968, il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1969 ed il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono essere considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il 14 ed il 21 per cento della retribuzione settimanale media delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro anteriore al 1 maggio 1968.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica alle retribuzioni dei lavoratori agricoli determinate a norma del successivo art. 28.

#### **Art. 11**

I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'art. 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base.

Agli effetti previsti dal presente articolo, i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari.

#### **Art. 12**

Con effetto dal 1 maggio 1968, il terzo comma dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

"La pensione supplementare diretta:

- a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
- b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4;
- c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903".

#### **Art. 13**

La tredicesima rata delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle sue gestioni speciali è corrisposta unitamente con la rata di dicembre per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

#### **Art. 14**

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, aumentata dell'importo stabilito dal precedente art. 1 e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma del presente articolo, qualora il trattamento così determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto.

Qualora l'importo della pensione, comunque calcolato, risulti pari o inferiore al trattamento minimo previsto dal precedente art. 2, la pensione stessa è liquidata a norma delle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto.

Il calcolo della pensione di vecchiaia, a norma delle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, è effettuato con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione per differimento contenuti nella tabella C allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, qualora dalla data di perfezionamento del diritto alla data di decorrenza della pensione, fissata a norma del successivo art. 18, siano trascorsi uno o più anni interi. I contributi versati tra la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione sono utilizzati per la liquidazione di un supplemento, calcolato a norma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 19 del presente decreto ed avente la stessa decorrenza della pensione.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto.

#### **Art. 15**

Per la definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, presentate nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1970, la quota di pensione annua adeguata corrispondente ai contributi omessi, che deve essere considerata per la determinazione della relativa riserva matematica, è calcolata in base alle norme contenute nell'art. 5 del presente decreto con riferimento alle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa antecedenti la data della domanda di costituzione della rendita vitalizia.

Qualora, ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma precedente, l'applicazione delle norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 dia luogo ad un trattamento pensionistico più favorevole, si applicano queste ultime norme.

#### **Art. 16**

Fino al 31 dicembre 1970 l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto alla liquidazione della pensione prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, a condizione che:

- a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
- b) possa far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di rapporto di lavoro o volontaria;
- c) si trovi in stato di disoccupazione involontaria.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1.820 contributi settimanali.

Per gli operai agricoli detti contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato art. 9,

sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi ordinari.

Allorchè i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata secondo le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, è aumentata dell'importo previsto dal precedente art. 1 e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda.

Alle pensioni di cui al presente articolo non si applicano i coefficienti di maggiorazione per differimento, di cui alla tabella C allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Per ottenere la liquidazione della pensione l'assicurato è tenuto:

ad attestare il proprio stato di disoccupazione involontaria mediante dichiarazione da rilasciare su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quale saranno espressamente richiamate le condizioni per la concessione ed il mantenimento della pensione, nonchè le sanzioni stabilite con l'art. 40 del presente decreto;

a produrre un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti l'iscrizione nelle liste di collocamento nel caso in cui l'assicurato appartenga ad una delle categorie di lavoratori per le quali è prevista l'iscrizione nelle liste medesime.

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, primo comma, lettera c) e commi quinto e sesto e 22 del presente decreto, nonchè quelle concernenti l'erogazione della pensione sociale, di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

#### **Art. 17**

Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, aventi decorrenza dal 1 maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente art. 3.

Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 14.

#### **Art. 18**

Con effetto dal 1 maggio 1968, l'art. 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il secondo comma dell'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono sostituiti dal seguente:

"La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonchè per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda".

#### **Art. 19**

Con effetto dal 1° maggio 1968, l'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente: "I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.

L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte".

#### **Art. 20**

A decorrere dal 1° maggio 1968, non sono cumulabili con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa:

a) le pensioni di vecchiaia liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nonché quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili;

b) le pensioni di vecchiaia liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968;

c) le pensioni liquidate a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

A decorrere dalla stessa data, le pensioni per invalidità, comprese quelle privilegiate, liquidate a carico delle forme di assicurazione obbligatoria indicate alla precedente lettera a), sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, e comunque fino a concorrenza della retribuzione, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai commi precedenti, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia.

Sulle pensioni per invalidità liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ridotte di un terzo a norma del secondo comma del presente articolo, è fatto salvo l'importo di lire 15.600.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato o di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli dipendenti comunque denominati non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

#### **Art. 21**

Per l'applicazione del precedente art. 20 il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuta ai sensi del citato art. 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.

#### **Art. 22**

Le maggiorazioni della pensione per carichi familiari previste dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non sono compatibili con gli assegni familiari nonchè con le integrazioni, comunque denominate, della retribuzione spettanti al titolare della pensione per lo stesso familiare.

E', tuttavia, fatta salva ai pensionati l'eventuale eccedenza dell'importo delle quote di maggiorazione della pensione rispetto all'importo degli assegni familiari o delle altre integrazioni delle retribuzioni per carichi di famiglia.

Il titolare di più pensioni, di cui almeno una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali non può cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.

### **Art. 23**

In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dall'importo degli assegni familiari o delle integrazioni della retribuzione per carichi di famiglia comunque denominate, spettanti al proprio dipendente, l'importo delle quote di maggiorazione da questo percepite per gli stessi familiari ai sensi dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Qualora l'importo delle quote di maggiorazione percepite ai sensi dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia superiore a quello degli assegni familiari o delle altre integrazioni della retribuzione corrisposta al dipendente per gli stessi familiari, la detrazione di cui al precedente comma è operata dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari o delle predette integrazioni della retribuzione.

Le detrazioni previste dal presente articolo sono operate contestualmente a quelle prescritte dal precedente art. 21 ed i relativi proventi sono versati a cura del datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate per le quali sono stati corrisposti gli assegni familiari ovvero le altre integrazioni della retribuzione fino ad un massimo di 26.

Per i lavoratori agricoli subordinati le detrazioni previste dal presente articolo sono operate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Laddove il datore di lavoro per circostanze indipendenti dalla propria volontà non possa effettuare le trattenute di cui all'art. 21 ed al presente articolo, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che indicherà le modalità per il recupero.

### **Art. 24**

Ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il certificato di stato di famiglia.

### **Art. 25**

I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni assicurative interessate, in misura proporzionale agli oneri rispettivamente sostenuti per l'erogazione delle pensioni. I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale.

## **Titolo II**

### **FINANZIAMENTI**

### **Art. 26**

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 luglio 1968 e sino a tutto il periodo di paga precedente quello in corso al 1° gennaio 1971, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile,

di cui il 13,75 per cento a carico del datore di lavoro e il 6,90 per cento a carico del lavoratore.

La misura del contributo di cui al precedente comma è comprensiva dell'aliquota dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, il cui gettito, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

#### **Art. 27**

Per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 31 dicembre 1970, è sospeso l'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

#### **Art. 28**

A decorrere dal 1° agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.

Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati.

Dal 1° agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.

La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie è stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.

I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.

Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed integrazioni e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

#### **Art. 29**

La contribuzione volontaria di cui all'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si effettua per i lavoratori dipendenti, mediante versamento dei contributi dovuti, rispettivamente, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e all'assicurazione contro la tubercolosi, nelle misure previste per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro.

La misura dei contributi a percentuale è calcolata sulla retribuzione media delle classi di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

#### **Art. 30**

Con effetto dal 1° maggio 1968, ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.



### **Titolo III**

#### **DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI**

##### **Art. 31**

Le assicurate con la qualifica di impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme sopra citate sia più favorevole di quello spettante a norma dell'art. 1, lettera b), della legge 26 novembre 1955, n. 1125.

L'ammontare del nuovo trattamento di pensione è determinato sull'importo dei contributi corrispondenti alle pensioni base in essere al 31 dicembre 1951, in conformità alla tabella allegata al presente decreto contrassegnata dalla lettera E.

##### **Art. 32**

A decorrere dal 1° agosto 1968, il contributo a percentuale dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma del combinato disposto degli articoli 31, terzo comma, e 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevato alla misura del 10% delle retribuzioni imponibili ed è ripartito fra datori di lavoro e lavoratori a norma delle vigenti disposizioni.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 30 aprile 1968, le tabelle dei contributi base vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono sostituite dalla tabella F) allegata al presente decreto.

##### **Art. 33**

A decorrere dal 1° maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave torbiere istituita con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentati nella misura di lire 2.400.

Le pensioni da liquidare a carico della gestione speciale anzidetta con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 sono calcolate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 14 del presente decreto.

L'anzianità contributiva da considerare ai fini della liquidazione della pensione a carico della gestione speciale è maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione ed il compimento del 60° anno di età da parte del lavoratore.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione viene liquidata sulla base della retribuzione annua calcolata secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto e dell'anzianità contributiva quale risulta in precedenza determinata per la liquidazione della pensione nella gestione speciale. È in facoltà del pensionato esercitare il diritto di opzione di cui al precedente art. 14.

La pensione calcolata secondo i criteri contenuti nel comma precedente viene posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta eccezione per la quota relativa alla pensione integrativa, corrispondente ai periodi di anzianità contributiva attribuiti al pensionato ai sensi del precedente terzo comma, la quale rimane a carico della gestione speciale. Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, la quota relativa alla pensione integrativa a carico della gestione speciale viene ridotta in misura corrispondente ai periodi di rioccupazione per i quali risultino effettuati versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso che la pensione calcolata secondo i criteri di cui al quarto comma del presente articolo risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto. L'onere relativo al maggior importo garantito al pensionato viene assunto dalla gestione speciale.

Nei confronti del pensionato della gestione speciale il quale si rioccupi alle dipendenze di terzi, si applicano, per ciò che concerne la quota relativa alla pensione anticipata, derivante dai periodi di anzianità contributiva fatti valere dal pensionato stesso nell'assicurazione generale obbligatoria, le disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del presente decreto.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente si fa luogo, altresì, alla sospensione della erogazione della pensione integrativa.

Qualora la rioccupazione sia avvenuta prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, la quota relativa alla pensione anticipata è interamente sospesa per tutta la durata della rioccupazione anche se la decorrenza della pensione è anteriore al 1 maggio 1968.

#### **Titolo IV**

##### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 34**

Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, prorogate al 31 luglio 1968 dal decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1970.

#### **Art. 35**

É riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo.

#### **Art. 36**

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

1) la lettera a dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

"a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi, superiori nel complesso a L. 18.700 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

2) la lettera b) dell'art. 7 è sostituita dalla seguente;

"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 18.700 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 28.600 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

3) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 26.950 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 47.300 mensili per i due genitori".

Il terzo comma dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a L. 18.700 mensili o a L. 26.950 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

I miglioramenti stabiliti dal presente decreto non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

#### **Art. 37**

I miglioramenti delle pensioni stabiliti dal presente decreto non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.

### **Art. 38**

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'art. 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili.

### **Art. 39**

Entro il 31 dicembre 1968, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate norme intese a semplificare il sistema delle denunce delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione istituendo, altresì, un modulo di denuncia unica per la contribuzione afferente alle varie forme di previdenza ed assistenza sociale.

### **Art. 40**

Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a sè o ad altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito con la multa da 1 a 5 milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.

La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine per l'adempimento.

Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo sono devoluti al Fondo sociale.

### **Art. 41**

Sono abrogati l'art. 11, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonchè le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.

## **Titolo VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 42**

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per quanto non diversamente disposto, ha effetto dal 1 maggio 1968.

Tabelle A, B, C, D, E ed F

(omissis)